



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

òDon Giovanni Silvestriö

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali ó Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale
n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ó Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 08

Oggetto: Servizi socio sanitarióassistenziali, servizio cucina e servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA òDon Giovanni Silvestriö ó Presa d'atto modifica ATI per subentro mandante ó Autorizzazione Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'èpletamento di nuova gara.

Oggi, quattordici Giugno 2019, nella sede dell'ASP òDon Giovanni Silvestriö di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivienientigli dallo Statuto dell'ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all'oggetto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE l'azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) òDon Giovanni Silvestriö di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'èercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti-letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

CHE ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2010, l'ASP ha stipulato apposito Accordo contrattuale Rep. n. 267/21.11.2011 con la ASL BA per l'assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti per n. 30 posti letto;

CHE secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2016, n. 2199, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 21.02.2017, avente per oggetto: òApprovazione schema tipo di

accordo contrattuale per erogazione e acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale 18.01.2007, n. 4 e s.m.i.ö, dall'entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, il legislatore regionale ha inteso sopprimere definitivamente la fascia media, per cui, in assenza di riferimenti normativi per il mantenimento delle RSSA in fascia media autorizzate in via definitiva prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 7/2010, le stesse dovevano essere obbligatoriamente riclassificate tenuto conto dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010, e n. 11/2015, che prevede una sola tipologia di struttura (ex RSSA anziani di fascia alta);

CHE la questione assume rilievo soprattutto in vista della sottoscrizione del nuovo contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, in quanto lo schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 2199 del 28 dicembre 2016 prevede la possibilità di contrattualizzare solo strutture di fascia alta;

CHE, pertanto, questa Azienda, al fine di pervenire alla stipula del contratto di cui innanzi, di fondamentale importanza per l'esistenza della stessa Azienda, si è dovuta impegnare, con nota prot. n. 310/10.04.2017, nei riguardi della REGIONE PUGLIA - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ad avviare la riclassificazione a fascia alta della RSSA, per 45 posti letto (con conseguente perdita di n. 8 posti letto non contrattualizzati) e ad effettuare gradualmente il blocco delle prelievi in carico sino alla nuova ricettività e titolo autorizzatorio;

CHE è stato avviato il procedimento di riclassificazione a fascia alta della RSSA per 45 posti letto, disponendo, tra l'altro, il non utilizzo del terzo posto/letto presente in alcuni vani degenza, secondo la precitata Deliberazione di Giunta Regionale, di modo che ad oggi il numero degli utenti assistibili in Struttura si è ridotto a n. 48;

CHE successivamente alla visita ispettiva dell'ASL, con nota di Prot. n. 209 del 15/03/2019 la stessa ASL BA notificava il Verbale di verifica di stato dei luoghi ai fini di valutazione di rimodulazione progettuale ó Struttura ex art. 66 A.s.p. ó Castellana Grotte e comunicava che dopo approfondito esame della progettualità e valutazione degli spazi attuali disponibili riteneva di dover riqualificare ulteriormente l'ultimo stato progettuale al fine di dare continuità funzionale ai vari servizi e di sicurezza dei percorsi indicando nel numero di 37 i posti autorizzati (con conseguente perdita di n. 16 posti letto);

CHE con l'approvazione della L.R. 53/2017 *öRiorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenzialeö* e del nuovo R.R. 4/2019 *öRegolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficientiö* il quadro normativo impone nuovi standard strutturali, organizzativi e tecnologici per l'esercizio dell'attività della struttura ai quali l'ente deve necessariamente adeguarsi;

CHE all'art. 12.2 del nuovo R.R. n. 4/2019 *öNorme transitorie per le Rsa ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi contrattualizzate con le AA.SS.LL.ö* viene chiaramente indicato che:

öComma 1: Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1

e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

Comma 5: Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).;

RITENUTO:

CHE l'attuale condizione e i procedimenti in corso, la struttura ricada nell'ultimo caso citato, quindi obbligata ad adeguare i requisiti strutturali minimi entro tre anni come previsto dal comma 5;

CHE nella seduta del 30.03.2019 del CDA di questa ASP, per utilizzare in maniera adeguata le risorse economiche utili alla ristrutturazione e non uniformarsi ad una normativa già superata, ha ritenuto di orientarsi verso l'adeguamento strutturale rispettando quanto previsto dalla nuova regolamentazione.

CHE al fine di procedere con l'adeguamento strutturale secondo la nuova normativa si è proceduto ad affidare l'incarico di integrazione e adeguamento al nuovo Regolamento Regionale n. 4/2019 degli elaborati del progetto definitivo con determinazione n. 31 del 28.05.2019

PREMESSO, inoltre:

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) "Don Giovanni Silvestri" non dispone di un'adeguata dotazione organica, in quanto:

sino alla trasformazione in Azienda non ha potuto avviare procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali a causa del blocco delle assunzioni disposto dalla L.R. n. 13/2006 per tutte le II.PP.A.B. e per il periodo transitorio di trasformazione in ASP;

il protrarsi delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale (cfr. Linee guida diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010 e successiva "Circolare assunzioni ASP" prot. n. AOO_082/3765/12.06.2015), come anche la mancanza di certezze sul versante delle entrate di Bilancio, che costituite per lo più da rette di soggiorno soggiacciono all'andamento della domanda di assistenza, hanno sconsigliato a questo Ente la provvista di nuovo personale;

CHE per le su esplicitate ragioni, l'Ente versa in una situazione di carenza qualitativa di personale in relazione agli standard funzionali fissati dal nuovo Regolamento Regione Puglia n. 4 del 21.01.2019 per il funzionamento delle strutture residenziali che svolgono attività socio sanitaria assistenziale in favore di anziani;

CHE le risorse attualmente a disposizione dell'Amministrazione non consentono di provvedere in via diretta e in economia all'organizzazione e gestione del complesso dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e dei servizi di igiene, sanificazione e disinfezione necessari a garantire il funzionamento della RSSA, in conformità agli standard gestionali prescritti dal Regolamento Regionale 4/2019;

CHE per garantire una gestione ottimale dei servizi socio sanitari-assistenziali, di cucina e di igiene, sanificazione e disinfezione in favore degli utenti della RSSA, in conformità agli standard prescritti dalla vigente normativa sopra richiamata, l'Azienda ricorre a soggetti esterni, mediante lo schema dell'appalto di servizi, che rispetto al caso di specie risulta essere più funzionale e tendenzialmente più adatto a produrre riduzioni dei costi, aumento della flessibilità e della professionalità delle risorse impiegate e razionalizzazione delle risorse finanziarie;

CHE, in esecuzione della precitata Deliberazione del C.d.A. n. 23 del 23.09.2015, con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria-Ragioneria n. 48 in data 25.09.2015, avente per oggetto: *“Affidamento all'ATI “Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.”/“CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.”/“La Coccinella Società Cooperativa a r.l.” dei “Servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione” presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett.b) del D. Lgs n. 163/2006. CIG N. 6404933DE7*, per le motivazioni ivi indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, sono stati affidati i servizi succitati;

CHE con nota del 20.03.2018, indirizzata alla mandataria *“Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.”* e pervenuta per conoscenza a questo Ente il 20.03.2018 al n. 226 di prot., la CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione ha comunicato, quale impresa mandante deputata alla erogazione del servizio cucina, che alla naturale scadenza dell'atto contrattuale aggiuntivo Rep. n. 305 del 25.09.2015, prevista per il 30.09.2018 avrebbe terminato *“irreversibilmente il proprio apporto con ogni conseguente effetto in punto di scioglimento del vincolo associativo dell'ATI nonché ripetizione delle garanzie fideiussorie bancarie prestate”*;

CHE con nota del 03.05.2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 04.05.2018 al n. 350, il Legale Rappresentante della Cooperativa Capogruppo *“Il Salvatore Coop. Soc. a r.l.”* ha reso nota la disponibilità delle altre Cooperative in ATI affidataria dell'appalto in parola *“Il Salvatore”* e *“La Coccinella”* ad assicurare in proprio la continuità del servizio cucina per l'eventuale periodo di proroga, posta la prevalenza del servizio socio sanitario assistenziale assicurato dalla capogruppo *“Il Salvatore”* oppure, ove occorresse, cooptando altro ente o chiedendo avvalimento;

CHE, giusta deliberazione Presidenziale n. 12 in data 25.06.2018, con oggetto *“Servizi socio sanitari-assistenziali, servizio cucina e servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” ó Modifica ATI per recesso mandante ó Autorizzazione ó Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell’espletamento di nuova gara.”* per i motivi nella stessa indicati ed a cui *“per relationem”* si rinvia, si è deliberato:

- di dare atto della richiesta di modifica *“in riduzione”* dell'ATI affidataria dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso questa RSSA, per recesso della mandante CIR Food s.c.;
- di dare atto che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Segreteria-Ragioneria dell'ASP, tale modifica risulta coerente con le previsioni di cui all'art. 48, comma 19, del Dlgs. 50/2016 e che le imprese rimanenti hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire;
- di autorizzare il recesso dall'ATI della mandante CIR Food e il conseguente subentro della mandataria nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente *“ATI”* che ha

esercitato il recesso, come da richiesta della stessa A.T.I. *Il Salvatore a r.l./La Coccinella scarl/CIR Food s.c.ö* in data 24.07.2018, acquisita agli atti dell'Ente il 26.07.2018 al n. 569;

CHE con deliberazione del Presidente n. 3/2018 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *ö Contratto Rep. n. 305/25.9.2015 - Riduzione monte orario annuale servizi ai sensi art. 4 capitolato d'appalto ó Modifica Deliberazione del C.d.A. n. 24 del 30.11.2017ö* per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui *per relationem* si rinvia, è stato, tra l'altro, stabilito di disporre la modifica in riduzione al contratto Rep. n. 305 sottoscritto in data 25.09.2015 con l'A.T.I. *Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.ö/CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.ö/öLa Coccinella Società Cooperativa a r.l.ö* ai sensi dell'art. 10, 7° capoverso, dello stesso contratto e dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;

CHE con deliberazione del Presidente n. 12/2018 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *ö Servizi socio sanitarióassistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezioneö presso la RSSA öDon Giovanni Silvestri- Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'espletamento di nuova gara.ö* per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui *per relationem* si rinvia, è stato, deliberato di prorogare i servizi in oggetto dal 1.10.2018 al 31.12.2018;

CHE con deliberazione del Presidente n. 19/2018 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *ö Servizi socio sanitarióassistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezioneö presso la RSSA öDon Giovanni Silvestri- Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'espletamento di nuova gara.ö* per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui *per relationem* si rinvia, è stato, deliberato di prorogare ulteriormente i servizi in oggetto dal 1.01.2019 al 31.03.2019 nelle more dell'espletamento di nuova gara;

CHE con deliberazione del Presidente Consiglio di Amministrazione n. 18 in data 24 Dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: *öAffidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta öDon Giovanni Silvestriö ó Rettifica Capitolato d'appalto approvato con Delibera del Presidente n. 11/2018 - Approvazione nuovo Capitolato d'appalto. Determinazioni.ö*, al fine di continuare a garantire l'assistenza cui l'Azienda è tenuta nei riguardi della propria utenza, veniva tra l'altro, stabilito:

- DI ESPERIRE una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto dei Servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta *öDon Giovanni Silvestriö* per la durata di mesi 9 (nove) - Importo a base d'asta: € 702.583,15, oltre € 3.512,92 per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 706.096,07 oltre Iva c.p.l., attraverso una procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 comma 3 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., attribuendo un punteggio massimo di 70 punti per gli elementi qualitativi dell'offerta ed un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, secondo le prescrizioni integralmente riportate nel nuovo Capitolato d'appalto del servizio di cui si tratta;
- DI APPROVARE il nuovo Capitolato d'Appalto (ALL. *öAö*), comprensivo del DUVRI, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai *öServizi socio sanitari ó assistenziali e al servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientaleö* presso la Residenza Protetta, in sostituzione di quello approvato con deliberazione del Presidente n. 11/2018, quale indirizzo al fine di avviare l'iter di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di cui si tratta;

CHE con determinazione del Direttore Generale n. 6 del 18.02.2019 si procedeva a:

1. **INDIRE** una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 comma 3 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei "Servizi socio sanitari ó assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione" presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", per la durata di mesi 9 (nove), come da Capitolato di Appalto (ALL. A) approvato con deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 18 in data 24.12.2018;

2. **APPROVARE** i Documenti di gara;
 - Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Codice di comportamento della stazione appaltante;
 - DGUE;
 - Modello Dichiarazione integrativa;
 - Modello offerta economica;
 - Istanza di partecipazione.

che allegati alla suddetta determinazione ne formavano parte integrante e sostanziale per l'affidamento dei "Servizi socio sanitari ó assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione", da svolgere presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", mediante procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 comma 3 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,

CHE con determinazione n. 13/2019 del Direttore Generale, si prendeva atto:

- che a seguito dei rilievi mossi dalla ASL BA sull'iter progettuale ai fini dell'adeguamento strutturale alle norme di legge, erano determinanti e intervenivano su un servizio previsto dal bando in oggetto modificandone potenzialmente il quadro economico;
- che i suddetti rilievi intervenendo direttamente sull'erogazione dei servizi oggetto del bando di cui si tratta, modificavano le condizioni del capitolato d'appalto approvato oggetto di gara tanto da poter comportare impugnazioni e danni nei confronti dell'Ente;

e procedeva alla revoca della determina n. 6 del 18.02.2019 in autotutela e per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate;

CHE con deliberazione del Presidente n. 04/2019 "Servizi socio sanitari ó assistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezione" presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri- Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'espletamento di nuova gara." per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui *per relationem* si rinvia, e per continuare a garantire i servizi agli anziani residenti in struttura, è stato deliberato di prorogare i servizi in oggetto dal 1.04.2019 al 30.06.2019 nel tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara;

CHE, giusta deliberazione Presidenziale n. 6 in data 13.05.2019:

- valutata, condivisa e fatta propria la nota del Direttore Generale del 10.05.2019 Prot. 350/2019 nella quale per affrontare tutte le problematiche derivanti dalla situazione suddetta e dal coincidente cambio della normativa di riferimento, attuatisi con

entrata in vigore del R.R. 4/2019, vengono comunicate le azioni da mettere in campo per ridurre il più possibile gli effetti negativi della situazione e ha palesato opportunità e la necessità, nell'ottica del mantenimento dei prescritti equilibri di bilancio sulla base del contratto REP. 305/2015 di ridurre ulteriormente l'entità delle prestazioni affidate come da allegato alla deliberazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. e per i motivi nella stessa indicati;

si è proceduto di disporre la modifica in riduzione al contratto Rep. n. 305 sottoscritto in data 25.09.2015 con l'A.T.I. Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c./La Coccinella Società Cooperativa a r.l. ai sensi dell'art. 10, 7° capoverso, dello stesso contratto e dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, prevedendo, a decorrere dal 1° giugno 2019, il minor servizio specificato nell'allegato A, della deliberazione;

CHE in data 23.05.2019 si è proceduto alla sottoscrizione tra le parti dell'atto diottomissione Rep. n. 337 del contratto Rep. n. 305 sottoscritto in data 25.09.2015 con l'A.T.I. Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c./La Coccinella Società Cooperativa a r.l. ai sensi dell'art. 10, 7° capoverso, dello stesso contratto e dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto;

PRESO ATTO:

CHE con nota del 13.05.2019 al n. 356 di prot., indirizzata a questo Ente, *Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.* ha comunicato, quale impresa mandataria dell'A.T.I. Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./La Coccinella Società Cooperativa a r.l. e deputata alla erogazione del servizio cucina, comunicava testualmente *di non poter garantire, nelle more della indizione di una nuova gara, la continuità del servizio in proprio, atteso che la capogruppo Il salvatore Soc. Coop. Sociale svolge prevalentemente servizi socio sanitari assistenziali. Pertanto è necessario integrare l'ATI con la presenza di una nuova associata che possa garantire il servizio cucina e che, comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dal contratto*

CONSIDERATO tutto quanto innanzi e attesa la complessità e la delicatezza della materia afferente la contrattualistica pubblica, si è valutato opportuno e necessario acquisire, al riguardo, un adeguato supporto specialistico tramite richiesta di un parere del legale dell'Ente Avv.to Giampiero Risimini, come di seguito si riporta, ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza di questa Azienda, tenendo conto che i servizi di cui si tratta sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto e devono essere garantiti presso la RSSA senza soluzione di continuità

LETTO ed esaminato il parere reso dal legale incaricato Avv. Giampiero Risimini in data 15.05.2019, acquisito in pari data agli atti dell'Ente tramite pec, nel quale si legge testualmente che *con riferimento alla nota del 13.5.2019, con la quale la Cooperativa Sociale Il Salvatore arl, ha proposto la ricostituzione dell'ATI, cui sono stati affidati in appalto i servizi socio sanitari, del servizio cucina e di igiene e sanificazione presso la RSSA Do Giovanni Silvestri, aggiudicato con Determina n. 20 del 8.6.2012, ritengo di poter esprimere un parere favorevole in merito, trattandosi di ipotesi di subentro espressamente contemplata dalle norme vigenti in tema di appalto. Pertanto si potrà aderire alla proposta avanzata, ribadito con nota pec del 14.06.2019 dove si legge testualmente la possibilità di subentro nell'ATI da parte di una nuova impresa è assolutamente legittima ed è disciplinata dagli artt. 95 e segg. del D.P.R. 554/1999, oltre che avvalorata da consolidata giurisprudenza. Ovviamente il subentro è condizionato alla sussistenza di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, espressamente indicati dalla norma in commento, e che devono essere garantiti dalla società capogruppo.*

DATO ATTO:

CHE con atto integrativo dell'Associazione temporanea di impresa stipulato in data 02 ottobre 2015 si conferiva a *Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata* di Castellana Grotte la rappresentanza esclusiva e si stabilivano le percentuali di ripartizione del servizio di cui si tratta fra le imprese nel modo seguente:

84.5% alla *Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata* di Castellana Grotte;

7,5% a *La Coccinella Soc. Coop a r.l.* di Castellana Grotte;

8% a *Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa*;

CHE sarà fornita dalla Mandataria la documentazione agli atti dell'Ente dove si evincerà che la Società Cooperativa Sociale *Progetto Vita*, ha già espletato presso altre RSSA il servizio di preparazione pasti caldi, con buon esito, regolarità e senza errori, per un ammontare contrattuale annuo quantificabile in circa € 32.492,80 (8% del corrispettivo dell'appalto);

CHE tale importo garantisce la capacità del soggetto subentrante ad eseguire le prestazioni in affidamento afferenti al servizio cucina, per un importo pari a € 27.728,80;

CHE la predetta Società Cooperativa Sociale *Progetto Vita* mandante dimostrerà di essere in possesso dei necessari requisiti economico-finanziario e tecnico professionali, acquisiti anche attraverso la gestione di una struttura socio-residenziale;

CHE la ridetta mandante ha manifestato la disponibilità a proseguire, in luogo di *Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.* nella gestione del servizio cucina;

RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il subentro nell'ATI della mandataria *Società Cooperativa Sociale Progetto Vita* e il conseguente subentro nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente *ATI* che ha esercitato il servizio cucina, come da richiesta della stessa A.T.I. *Il Salvatore a r.l./La Coccinella scarl.* in data 13.05.2019, acquisita agli atti dell'Ente il 13.05.2019 al n. 356 di prot, innanzi richiamata;

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Presidente n.11 in data 25.09.2018 e deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 18 in data 24.12.2018; è stato avviato l'iter per l'affidamento dell'appalto dei Servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio mensa e del servizio pulizia occorrenti presso la RSSA *Don Giovanni Silvestri* approvando, all'uopo, apposito Capitolato d'appalto;

DATO ATTO che:

- è prossima la scadenza (30.06.2019) dei *servizi socio sanitari-assistenziali*, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA *Don Giovanni Silvestri*;
- questa Azienda deve proseguire i servizi senza soluzione di continuità e non è in grado di espletare in tempo utile altra procedura di affidamento;
- le componenti dell'ATI si impegnano a formalizzare con atto notarile autentificato, da consegnare agli atti dell'Ente, la costituzione della Associazione Temporanea di Imprese a seguito del subentro della mandataria *Società Cooperativa Sociale Progetto Vita* e *Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./La Coccinella Società Cooperativa a r.l.*;
- Che le suddette componenti dell'ATI si impegnano a mantenere le medesime percentuali di gestione dell'atto originario a rogito del notaio G. Ladisa del 02.08.2012 rep. n. 51574 così

come dichiarato nella nota del 13.05.2019 al n. 356 di prot., indirizzata a questo Ente da parte de *Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.*

- Che l'ATI si rende disponibile a proseguire nella esecuzione del contratto alle condizioni vigenti;

VALUTATO CHE:

- questa Amministrazione, pur avendo ben presente la necessità di bandire per tempo una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi in parola, non ha potuto procedere con il dovuto anticipo in considerazione del bilancio approvato nel marzo 2019 e soprattutto della necessità di garanzia della copertura finanziaria;
- l'andamento finanziario del corrente esercizio ha risentito pesantemente, di due fattori che, verificatisi contemporaneamente, hanno creato difficoltà agli equilibri finanziari; ci si riferisce in particolare:
 - a) degli effetti del graduale blocco delle opere in carico di utenti, ai fini della obbligatoria riclassificazione della RSSA di cui è innanzi detto che ha determinato minori entrate di Bilancio;
 - b) ai crescenti costi di produzione dei servizi sociosanitari assistenziali incompressibili (nuovo CCNL Cooperative sociali da applicare, aumento tassazione e imposizione fiscale, aumento costi energetici, doveri assolti per legge);
- a garanzia del servizio a tutela di una utenza fragile, costituita in massima parte da anziani non autosufficienti, si rende necessaria, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara, una proroga tecnica del contratto di affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri all'ATI appaltatrice;

PRECISATO CHE:

- l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui sopra, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23. Comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11.03.2001 n. 419, 24.06.2011 n. 939, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V ó 21.06.2012 n. 3668, TAR Lombardia ó Brescia, Sez. II, sentenza 05.03.2013 n. 214);

VISTO il parere AG 33/13 del 16 maggio 2013 con il quale l'AVCP individua alcune ristrettissime ipotesi nella quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio della continuità dell'azione amministrativa, e comunque per motivi obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'1 Maggio 2016 che indica la possibilità di adozione di proroga tecnica purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

RITENUTO, per quanto sopra, sulla base anche del parere espresso dall'Avv. Alberto Pepe, all'uopo incaricato dall'Ente, di disporre, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018 e Atto di sottomissione Rep. n.

337 del 23.05.2019, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", per mesi 6 (sei), a decorrere dal 1° luglio 2019, per un importo di € 319.262,33, di cui € 1.596,32 per oneri per la sicurezza;

VISTO lo schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO in merito a quanto immediatamente precede che:

- con la Delibera n. 1300 del 20.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2018, in vigore dall'01.01.2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disciplinato per il 2018 l'ammontare delle contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005;
- che pertanto, per l'appalto in discorso, avente un importo netto contrattuale di 319.262,33 la quota di contribuzione a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 225,00, e quella a carico dell'operatore economico è di € 35,00;
- che in conformità alle vigenti modalità operative, questa stazione appaltante procederà alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) utilizzando la prevista procedura informatica onde consentire l'abilitazione al versamento della contribuzione di cui innanzi;

RICONOSCIUTE al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza, al fine di assicurare servizi indispensabili presso questa Residenza Protetta quali sono quelli socio sanitari assistenziali, cucina ed igiene, sanificazione e disinfezione ;

VISTO lo Statuto vigente dell'Ente;

VISTE le vigenti disposizioni di legge;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
2. **DI RECEPIRE** e far proprio il parere pro-veritate reso dal legale incaricato, Avv. Alberto Pepe da Lecce, in data 09.08.2018, acquisito in pari data agli atti dell'Ente al n. 625 di prot., come integrato con successiva nota del 28.08.2018, acquisita agli atti dell'Ente il 29.08.2018 al n. 655, di cui alle premesse;
3. **DI RECEPIRE** e far proprio i pareri del legale incaricato, Avv. Giampiero Risimini di Monopoli, in data 14.05.2019 e 14.06.2019, acquisito in pari data agli atti dell'Ente tramite pec, di cui alle premesse;
4. **DI DARE ATTO** della richiesta di modifica dell'ATI affidataria dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso questa RSSA, per subentro della mandante "Società Cooperativa Sociale Progetto Vita";
5. **DI AUTORIZZARE** il subentro nell'ATI della mandante "Società Cooperativa Sociale Progetto Vita" nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente l'ATI che ha esercitato la mandataria Il Salvatore a r.l a seguito del recesso della mandante CIR Food s.c,

come da richiesta della stessa A.T.I. Il Salvatore a r.l./La Coccinella scarl. in data 13.05.2019, acquisita agli atti dell'Ente in pari data; al n. 356 di Prot.;

6. **DI DISPORRE**, per il tempo strettamente necessario all'esplicitamento di una nuova gara, quantificabile in presumibili mesi 6 (sei) una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018 e Atto di sottomissione Rep. n. 337 del 23.05.2019 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri, a decorrere dal 1° luglio 2019 e sino al 31.12.2019, per un importo di € 319.262,33;
7. **DI APPROVARE** l'allegato schema di contratto di proroga tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. **DI DISPORRE** che l'ATI Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./La Coccinella Società Cooperativa a r.l., prosegua a partire dal 1° luglio 2019, nelle more della stipula del contratto, l'esplicitamento dei servizi di cui si tratta, che sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto e come tali non possono essere sospesi;
9. **DI DEMANDARE** al Direttore Generale gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione, ivi compresa la richiesta all'ANAC del codice CIG e la stipula del contratto di proroga tecnica;
10. **DI IMPEGNARE** la conseguente spesa di complessivi € 319.262,33, oltre IVA come per legge, così come segue:
 - € 243.869,92, IVA oltre IVA come per legge, per servizi socio sanitari assistenziali, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2019 (Capitolo di PEG n. 1651.01 intitolato: "Acquisto servizi socio-sanitari");
 - € 11.870,21, oltre IVA come per legge, per servizi di assistenza riabilitativa, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2019 (Capitolo di PEG n. 1652.01 intitolato: "Acquisto servizi per assistenza riabilitativa");
 - all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2019 (Capitolo di PEG n. 1654 intitolato: "Acquisto servizi di educatore");
 - € 5.309,75, oltre IVA come per legge, per servizi di assistenza sociale, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2019 (Capitolo di PEG n. 1654 intitolato: "Acquisto servizi di assistenza sociale");
 - € 22.411,20, oltre IVA come per legge, per servizi di pulizia, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2019 (Capitolo di PEG n. 1657.01 intitolato: "Servizi di pulizia");
 - € 27.728,80, oltre IVA come per legge, per servizio cucina, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2019 (Capitolo di PEG n. 1656.01 intitolato: "Servizio ristorazione");
11. **DI IMPEGNARE** la quota di contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante, pari ad € 225,00 da corrispondere all'ANAC al Cap 379 di PEG del Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2019;
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
F.to Massimo Licci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienza Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal 18.06.2019 senza opposizione

Castellana Grotte li, 28.08.2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Domenico INTINI

Il Direttore Generale
F.to Davide Pignatale